

SECONDA EDIZIONE Settembre 2022



INDICE

1.	La responsabilità amministrativa degli enti			
	1.1. Il Dec	creto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001	3	
	1.2. Fattor	ri esimenti della responsabilità	4	
	1.3. Reati	presupposto	6	
	1.4. Appa	rato sanzionatorio	27	
	1.5. Linee	guida	32	
	1.6. Ordin	amento sportivo e il Modello	32	
2.	La società	e l'organizzazione interna	34	
3.	L'Organis	mo di Vigilanza	35	
	3.1. Ident	ificazione dell'Organismo di Vigilanza	35	
	3.2. Autor	nomia e indipendenza	36	
	3.3. Profe	ssionalità	36	
	3.4. Conti	nuità d'azione	37	
	3.5. Indivi	iduazione dell'Organismo di Vigilanza	38	
	3.6. Durat	a dell'incarico e cause di cessazione	38	
	3.7. Casi o	di revoca	39	
	3.8. Casi in ineleggibilità e decadenza		40	
	3.9. Funzioni, compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza		40	
	3.10.	Risorse dell'Organismo di Vigilanza	43	
	3.11.	Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza –		
	obblig	ghi di informazione nei confronti dell'OdV	43	
	3.12.	Obblighi di informazione propri dell'Organismo di Vigilanza	47	
	3.13.	Gestione delle segnalazioni	49	
	3.14.	Verifiche periodiche	51	
	3.15.	Organizzazione e autoregolamentazione dell'Organismo di		
	Vigila	anza	53	
4.	Formazion	ne del personale e diffusione del Modello	54	
	4.1. Diffu	sione interna	54	



	4.2. Diffusione ai collaboratori esterni e partner	55
5.	Sistema disciplinare	56
	5.1. Principi generali	56
	5.2. Sanzioni nei confronti dei dipendenti	57
	5.3. Sanzioni nei confronti del personale dirigente	59
	5.4. Sanzioni nei confronti dell'organo amministrativo	60
	5.5. Sanzioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	60
	5.6. Sanzioni nei confronti dei consulenti e partner	61
6.	Aggiornamento del Modello	62



1. La responsabilità amministrativa degli enti

1.1.Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001

Il Decreto Legislativo n. 231 emanato in data 8 giugno 2001¹, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", (di seguito anche il "Decreto" o "D. Lgs. 231/2021" o "Decreto 231") ha introdotto nel nostro Ordinamento la responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito anche "Enti") derivante da alcune tassative tipologie di reato (di seguito "Reati presupposto") commessi nell'interesse e a vantaggio dell'ente.

Con l'introduzione del Decreto si è inteso adeguare la normativa italiana, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle Convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall'Italia, in particolare la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Tale responsabilità va ad aggiungersi alla responsabilità del soggetto che commette il reato ed ha lo scopo di coinvolgere, nella punizione dello

3

¹ Il Decreto Legislativo n.231 del 2001 è entrato in vigore il 4 luglio 2001



stesso, la persona giuridica. La responsabilità dell'ente può configurarsi anche qualora, il soggetto che ha commesso il reato non sia individuata o non risulti punibile.

L'articolo 5 del Decreto stabilisce che la responsabilità dell'ente si configura unicamente se il reato è stato commesso:

- a. nell'**interesse** o a **vantaggio** dell'ente;
- b. da soggetti che rivestono nell'ente funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dello stesso o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che ne esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo (soggetti c.d. apicali), o soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di questi (soggetti c.d. sottoposti).

La responsabilità dell'ente è esclusa se il reato è stato commesso dai soggetti sopracitati nell'interesse e/o a vantaggio proprio o di terzi.

La responsabilità dell'Ente sussiste anche nei tentativi di reato.

1.2. Fattori esimenti della responsabilità

L'articolo 6 del Decreto introduce una specifica forma di esimente per l'Ente.

Nel caso di commissione di reati da soggetti apicali, la responsabilità dell'ente è esclusa qualora ricorrano le seguenti **condizioni**:

- L'organo amministrativo deve aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti previsti dal Decreto 231 (di seguito "Modello", "Modello"



231", "MOG") ed in particolare a prevenire i reati del genere di quello che si è verificato;

- L'organo amministrativo deve aver affidato ad un organo interno dell'ente ("Organismo di Vigilanza" di seguito "Organismo" o abbreviato "ODV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, la vigilanza sul funzionamento, l'efficacia, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello;
- I soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente le disposizioni contenute nel Modello;
- Non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso di commissione di reati da parte di soggetti sottoposti, l'articolo 7 stabilisce che l'Ente sarà esonerato da responsabilità esclusivamente nel caso in cui abbia adottato e concretamente attuato, prima della commissione del reato, un Modello idonea a prevenire reati della specie di quello verificatosi. In tal senso, il Decreto, all'articolo 6, fornisce specifiche indicazioni in merito alle occorrenze cui i Modelli devono rispondere:

- i. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;
- ii. prevedere specifici "Protocolli" diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- iii. individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;



- iv. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- v. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Va comunque precisato che, l'adozione di un Modello astrattamente idoneo non è sufficiente ad escludere la responsabilità per l'Ente ma è necessario che il Modello sia <u>effettivamente ed efficacemente attuato.</u>

L'efficace attuazione del Modello, secondo quanto stabilito dal Decreto, dipende anche dalle verifiche periodiche sulla concreta attuazione e osservanza dello stesso.

La modifica del Modello è necessaria qualora emergano:

- significative variazioni nella struttura organizzativa dell'Ente
- significative modifiche delle modalità di svolgimento delle attività operative;
- ove risultano violazioni delle prescrizioni del Modello;
- quando intervengono modifiche normative come l'inserimento di nuovi reati presupposto o delle relative sanzioni.

1.3. Reati presupposto

Le fattispecie di reato suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell'Ente, sono espressamente previste nonché elencate nel D.lgs. 231/2001, ivi di seguito riportate:

	Indebita percezione di erogazioni, truffa
Art.24	in danno dello Stato, di un ente pubblico
	o dell'Unione europea o per il



	conseguimento di erogazioni pubbliche,
	frode informatica in danno dello Stato o
	di un ente pubblico e frode nelle
	pubbliche forniture
	- Malversazione ai danni dello Stato ex art.
	316 bis c.p.
	- Indebita percezione di erogazioni a danno
	dello Stato ex art. 316 ter c.p;
	- Frode nelle pubbliche Forniture ex art. 356
	c.p.;
	- Truffa ai danni dello Stato o di altro ente
	pubblico o delle Comunità europee ex art.
	640 c.p
	- Truffa aggravata per il conseguimento di
	erogazioni pubbliche ex art. 640-bis c.p.
	- Frode informatica in danno dello Stato o di
	altro ente pubblico ex art. 640 ter c.p.
	- Frode ai danni del fondo europeo agricolo
	ex art. 2 L. 898/1986 (introdotto con D.lgs
	75/2020)
Art.24bis	Delitti informatici e trattamento illecito
	di dati



- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617- quater c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.2)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies, co. 3, c.p.3)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare



	o interrompere un sistema informatico o
	telematico (art. 615-quinquies c.p.)
	- Falsità nei documenti informatici (art. 491-
	bis c.p.4)
	- Frode informatica del soggetto che presta
	servizi di certificazione di firma elettronica
	(art. 640-quinquies c.p.)
	- Disposizioni urgenti in materia di perimetro
	di sicurezza nazionale cibernetica (Articolo
	1, comma 11, D. L. n. 105/2019)
Art.24ter	Delitti di criminalità organizzata
	- Associazione per delinquere diretta alla
	commissione di delitti contro la libertà
	individuale e in materia di immigrazione
	clandestina (art. 416, co. 6, c.p.)
	- Associazione di tipo mafioso, anche
	straniera (art. 416-bis c.p.)
	- Scambio elettorale politico-mafioso (art.
	416-ter c.p.)
	- Sequestro di persona a scopo di rapina o di
	estorsione (art. 630 c.p.)
	- Altri delitti commessi avvalendosi delle
1	
	condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al
	condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo



	- Associazione finalizzata al traffico illecito
	di stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R.
	309/2000) 5), c.p.p.
	- Associazione per delinquere (art. 416, co. 1-
	5, c.p.)
	- Delitti in materia di armi (art. 407, co. 2,
	lett. a, n. 5, c.p.)
Art.25	Peculato, concussione, induzione
	indebita a dare o promettere utilità,
	corruzione e abuso d'ufficio
	- Corruzione per l'esercizio della funzione
	(art. 318 c.p.)
	- Responsabilità del corruttore per l'esercizio
	della funzione (art. 321 c.p.)
	- Istigazione alla corruzione per l'esercizio
	della funzione (art. 322, co. 1 e 3, c.p.)
	- Traffico di illecite influenze (art. 346 bis
	c.p.)
	- Peculato (art. 314 comma 1 c.p.)
	- Peculato mediante profitto dell'errore altrui
	(316 c.p.)
	- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)
	- Corruzione per un atto contrario ai doveri
	d'ufficio (art. 319 c.p.)



	- Corruzione in atti giudiziari (se nessuno è
	ingiustamente condannato alla detenzione)
	(art. 319-ter, co. 1, c.p.)
	- Responsabilità del corruttore per un atto
	contrario ai doveri d'ufficio (art. 321 c.p.)
	- Istigazione alla corruzione per un atto
	contrario ai doveri d'ufficio (art. 322, co. 2
	e 4, c.p)
	- Concussione (art. 317 c.p.)
	- Corruzione aggravata per un atto contrario
	ai doveri d'ufficio se l'ente ha tratto
	rilevante profitto (art. 319, 319-bis c.p.)
	- Corruzione in atti giudiziari (se taluno è
	ingiustamente condannato alla detenzione)
	(art. 319-ter, co. 2, c.p.)
	- Induzione indebita a dare o promettere
	utilità (art. 319-quater c.p.)
	- Responsabilità del corruttore per corruzione
	aggravata per atto contrario ai doveri di
	ufficio e per corruzione in atti giudiziari)
	(art. 321 c.p.)
Art.25bis	Falsità in monete, in carte di pubblico
	credito, in valori di bollo e in strumenti
	o segni di riconoscimento



	- Falsificazione di valori di bollo,
	introduzione nello Stato, acquisto,
	detenzione o messa in circolazione di valori
	di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
	- Contraffazione, alterazione o uso di segni
	distintivi ovvero di brevetti, modelli e
	disegni industriali (art. 473 c.p.)
	- Introduzione nello Stato e commercio di
	prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
	- Spendita di monete falsificate ricevute in
	buona fede (art. 457 c.p.)
	- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
	ricevuti in buona fede (art. 464, co. 2, c.p.)
	- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
	fuori dai casi di concorso nella
	contraffazione o alterazione (art. 464, co. 1,
	c.p.)
Art.25 bis.1	Delitti contro l'industria e commercio



	- Turbata libertà dell'industria o del commercio
	(art. 513 c.p.)
	- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515
	c.p.)
	- Vendita di sostanze alimentari non genuine
	come genuine (art. 516 c.p.)
	- Vendita di prodotti industriali con segni
	mendaci (art. 517 c.p.)
	- Fabbricazione e commercio di beni realizzati
	usurpando titoli di proprietà industriale (art.
	517-ter c.p.)
	- Contraffazione di indicazioni geografiche o
	denominazioni di origine dei prodotti
	- Illecita concorrenza con minaccia o violenza
	(art. 513-bis c.p.)
	- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514
	c.p.)
Art.25 ter	Reati Societari
	- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
	- False comunicazioni sociali commesse con
	fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
	- False comunicazioni sociali delle Società
	quotate (art. 2622 c.c.)
	- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art.
	2629 c.c.)



- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione se il destinatario delle comunicazioni ha subito un danno (abrogato art. 2624, co. 2, c.c., cfr. ora art. 27, co. 2, d.lgs. 39/2010)
- Impedito controllo che causa danno ai soci (art. 2625, co. 2, c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.)



	- Istigazione alla corruzione tra privati,
	limitatamente alla fattispecie attiva (art. 2635-
	bis, co. 1, c.c.)
	- Corruzione tra privati limitatamente alla
	condotta di corruzione attiva (art. 2635, co. 3,
	c.c.)
Art.25	Delitti con finalità di terrorismo o di
quater	eversione dell'ordine democratico
	- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
	- Associazioni con finalità di terrorismo anche
	internazionale o di eversione dell'ordine
	democratico (art. 270-bis c.p.)
	- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)
	- Arruolamento con finalità di terrorismo anche
	internazionale (art. 270-quater c.p.)
	- Addestramento ad attività con finalità di
	terrorismo anche internazionale (art. 270-
	quinquies c.p.)
	- Finanziamento di condotte con finalità di
	terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.)
	- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a
	sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)
	- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-
	sexies c.p.)



- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)
- Atto di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. 342/1976, art. 2), sanzioni (L. 422/1989, art. 3), pentimento operoso (D.lgs. 625/1979, art. 2), Convenzione di New York del 09/12/1999, art 2.



Art.25	Pratiche di mutilazione degli organi
quater1	genitali femminili
	- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (583-bis c.p.)
Art.25	Delitti contro la personalità individuale
quinquies	
	 Atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e diciotto anni, in cambio di denaro o altro corrispettivo (art. 600-bis, co. 2, c.p.) Offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche virtuale di ingente quantità (art. 600-ter, co. 3 e 4 c.p.) Detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-quater c.p.) Adescamento di minorenni (Art. 609-undecies c.p.) Reclutamento o sfruttamento di minore ai fini di prostituzione (art. 600-bis, co. 1, c.p.) Reclutamento o utilizzo di minore per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico, anche virtuale (art. 600-ter, co. 1 e 2, c.p.)



	- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento
	della prostituzione minorile (art. 600
	quinquies c.p.)
	- Riduzione o mantenimento in schiavitù o
	servitù (art. 600 c.p.)
	- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
	- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602
	c.p.)
	- Intermediazione illecita e sfruttamento del
	lavoro (Art. 603-bis c.p)
Art. 25	Abusi di mercato
sexies	- manipolazione del mercato (art. 185 D.lgs.
	58/1998)
	- abuso di informazioni privilegiate (art. 184
	D.lgs58/1998).
Art.25	Omicidio colposo o lesioni gravi o
septies	gravissime commesse con violazione delle
	norme sulla tutela della salute e sicurezza
	sul lavoro
	- Lesioni personali colpose commesse con
	violazione delle norme sulla tutela della salute
	e sicurezza sul lavoro (art. 590, co. 3, c.p.)



	Ominidia nalmana nammanna nam vialaziona
	- Omicidio colposo commesso con violazione
	dell'articolo 55, co. 2, d.lgs. 81/2008 (art. 589
	c.p.)
	- Omicidio colposo commesso con violazione
	delle norme sulla tutela della salute e
	sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.)
Art. 25	Ricettazione, riciclaggio e impiego di
octies	denaro, beni o utilità di provenienza
	illecita nonché autoriciclaggio
	- Ricettazione (art. 648 c.p.)
	- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) I
	- Impiego di denaro beni o utilità di
	provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
	- Autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.)13
Art. 25	Delitti in materia di strumenti di
octies.1	pagamento diversi dai contanti
	- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti
	di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter
	c.p.)
	- Detenzione e diffusione di apparecchiature,
	dispositivi o programmi informatici diretti a
	commettere reati riguardanti strumenti di
	pagamento diversi dai contanti (art. 493-
	, ,
	quater c.p.)



	- Frode informatica nell'ipotesi aggravata dalla
	realizzazione di un trasferimento di denaro, di
	valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-
	ter c.p.)
	- Ogni altro delitto contro la fede pubblica,
	contro il patrimonio o che comunque offende
	il patrimonio previsto dal codice penale,
	quando ha ad oggetto strumenti di pagamento
	diversi dai contanti
Art. 25	Delitti in materia di violazione del diritto
novies	d'autore
	Protezione penale dei diritti di utilizzazione
	economica e morale (art. 171, co. 1, lett. a-bis
	e co. 3, 1. 633/1941)
	Tutela penale del software e delle banche dati
	(art. 171-bis l. 633/1941)
	• Tutela penale delle opere audiovisive (art.
	171-ter l. 633/1941)
	Responsabilità penale relativa ai supporti (art.)
	171-septies 1. 633/1941)
	Responsabilità penale relativa a trasmissioni
	1 1 1
	audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-
	octies 1. 633/1941)



Art. 25	Induzione a non rendere dichiarazioni o a
decies	rendere dichiarazioni mendaci all'autorità
	giudiziaria
	- Induzione a non rendere dichiarazioni o a
	rendere dichiarazioni mendaci all'autorità
	giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
Art. 25	Reati ambientali
undecies	
	- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo,
	detenzione di esemplari di specie animali o
	vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
	- Distruzione o deterioramento di habitat
	all'interno di un sito protetto (art. 733bis c.p.)
	- Reati in materia di scarichi di acque reflue
	industriali (art. 137 d.lgs. 152/2006)
	- Attività organizzate per il traffico illecito di
	rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)
	- Reati in materia di gestione non autorizzata di
	rifiuti (art. 256 d.lgs. 152/2006)
	- Reati in materia di bonifica dei siti (art. 257
	d.lgs. 152/2006)
	- Violazione degli obblighi di comunicazione,
	e dei formulari (art. 258 d.lgs. 152/2006)
	- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs.
	152/2006)



- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis d.lgs. 152/2006)
- Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione (l. 150/1992)
- Reati in materia di ozono e atmosfera (art. 3, co. 6, 1. 549/1993)
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Disastro ambientale (Art. 452-quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)
- Delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies c.p
- Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279, co. 5, d.lgs. 152/2006)
- Inquinamento colposo provocato dalle navi (art. 9, co. 1, d.lgs. 202/2007)
- Inquinamento doloso provocato dalle navi o inquinamento colposo aggravato dalla determinazione di danni permanenti o comunque di rilevante gravità alle acque (art. 8, co. 1, e 9, co. 2, d.lgs. 202/2007).



Art.25	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui
duodecies	soggiorno e' irregolare
	- Occupazione di lavoratori stranieri privi di
	permesso di soggiorno o con permesso di
	soggiorno scaduto, revocato e annullato,
	aggravata dal numero superiore a tre, dalla
	minore età, dalla sottoposizione a condizioni
	lavorative di particolare sfruttamento dei
	lavoratori (art. 22, co. 12-bis, d.lgs. 286/1998)
	- Delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e
	3- ter, del testo unico di cui al decreto
	legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (procurato
	ingresso)
	- Delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo
	unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
	1998, n. 286 (favoreggiamento della
	permanenza clandestina)
Art. 25	Razzismo e xenofobia
terdecies	
	- Propaganda ed istigazione a delinquere per
	motivi di discriminazione razziale, etnica e
	religiosa (art. 604 bis c.p.)
Art.25	Frode in competizioni sportive, esercizio
quaterdecies	abusivo di gioco o di scommessa e giochi



	d'azzardo esercitati a mezzo di
	apparecchi vietati
	- Reati di cui agli articoli 1, comma 1, lettera a)
	- Frode in competizioni sportive, e 4
	- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di
	scommessa, della Legge 13 dicembre 1989, n.
	401
Art.25	Reati Tributari
quinquesdecies	
	- Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante
	uso di fatture o altri documenti per operazioni
	inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma
	1,D.lgs. 74/2000
	- Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante
	altri artifici, previsto dall'articolo 3 D.lgs.
	74/2000
	- Delitto di emissione di fatture o altri
	documenti per operazioni inesistenti, previsto
	dall'articolo 8, comma 1, D.lgs. 74/2000
	- delitto di occultamento o distruzione di
	documenti contabili, previsto dall'articolo 10,
	D.lgs. 74/2000
	- Delitto di sottrazione fraudolenta al
	pagamento di imposte, previsto dall'articolo
	11, D.lgs. 74/2000



- Delitto di omessa dichiarazione previsto
dall'art. 5
- Delitto di indebita compensazione previsto
dall'art. 10-quater, D.lgs. 74/2000
- Delitto di dichiarazione infedele previsto
dall'art. 4, D.lgs. 74/2000.

Art.25	Contrabbando
sexiesdecies	
	- Delitto di contrabbando (DPR 23 gennaio
	1973, n. 43)
Art.25	Disposizioni in materia di reati contro il
septesdecies	patrimonio culturale
	- Furto di beni culturali ex art. 518 bis c.p.
	- Appropriazione indebita di beni culturali ex
	art. 518 ter, c.p.
	- Ricettazione di beni culturali ex art. 518
	quater c.p.
	- Falsificazione in scrittura privata relativa ai
	beni culturali ex art. 518 octies c.p.
	- Violazioni in materia di alienazione di beni
	culturali ex art. 518 novies c.p.
	- Importazione illecita di beni culturali ex art.
	519 decies c.p.



	** 1
	- Uscita o esportazione illecita di beni culturali
	ex art. 518 undecies c.p.
	- Distruzione, dispersione, deterioramento,
	deturpamento, imbrattamento e uso illecito di
	beni culturali o paesaggistici ex art. 518
	duodecies
	- Contraffazione di opere d'arte ex art. 518
	quaterdecies
Art. 25	Riciclaggio di beni culturali e devastazione
duodevicies	e saccheggio di beni culturali e
	paesaggistici
	- Riciclaggio di beni culturali ex art. 518 sexies
	c.p.
	- Devastazione e saccheggio di beni culturali e
	paesaggistici ex art. 518 terdecies c.p.
Art. 26	Delitti Tentati
Art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti
L. n. 9/2013	amministrativi dipendenti da reato
	(costituiscono presupposto per gli enti che
	operano nell'ambito della filiera degli oli
	vergini di oliva)
L. n. 146/2006	Reati Transazionali (costituiscono
	presupposto di reato per le responsabilità



amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale)

1.4. Apparato sanzionatorio

Nel caso di commissione o tentata commissione di uno dei reati sopra menzionati, il Decreto prevede le seguenti tipologie di sanzioni:

i. Sanzione amministrativa pecuniaria

La sanzione amministrativa pecuniaria viene irrogata dal Giudice adottando un criterio di ripartizione in quote, determinate da quest'ultimo nel numero e nell'ammontare. Con questo sistema la sanzione dovrebbe essere maggiormente adeguata alla gravità del reato commesso e alle condizioni economiche dell'ente.

L'Ente può essere condannato al pagamento da un minimo di 100 ad un massimo di 1000 quote. Il Giudice nell'irrogazione della sanzione, tiene conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'Ente;
- del comportamento dell'Ente nell'eliminare o attenuare le conseguenze del reato.

Il Giudice, inoltre, può attribuire ad ogni quota un valore variabile da un minimo di € 258,00 ad una massimo di € 1.549,00, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente².

La sanzione pecuniaria è ridotta alla metà nei seguenti casi:

² Art. 10 e 11 del D.Lgs. 231/2001.



- se l'autore del reato ha commesso il fatto nell'interesse prevalente proprio o di terzi e se l'Ente non ne ha ricavato un vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- se il danno patrimoniale è di particolare tenuità.

La sanzione pecuniaria è, invece, ridotta da un terzo alla metà nei seguenti casi:

- se l'Ente ha risarcito integralmente il danno ed ha eliminato le conseguenze dannose del reato o si è adoperato efficacemente in tal senso;
- se l'Ente ha adottato e reso operativo un Modello di organizzazione idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

ii. Sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono le seguenti:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- Divieto di contrarre con pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi;

La durata delle sanzioni interdittive non può essere inferiore a tre mesi e superiore a due anni³.

³ Solamente in caso di responsabilità dell'Ente dipendente dai delitti di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione è previsto un sistema di durata delle sanzioni differente. In particolare, la



Le sanzioni interdittive si applicano qualora vi siano i seguenti requisiti:

- Requisiti previsti ex lege (cumulativi)⁴:
- a) Il reato presupposto commesso è "qualificato";
- b) L'ente ha tratto dal reato un profitto di particolare entità e il reato è stato commesso da soggetti apicali o da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, ma a causa di gravi carenze organizzative.
- In caso di reiterazione degli illeciti.

Come detto, la sanzione interdittiva è prevista solamente per alcune tipologie di reati "qualificati":

- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico;
- Concussione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, istigazione alla corruzione;
- Reati informatici;
- Delitti di criminalità organizzata;
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- Delitti contro l'industria e il commercio;

sanzione interdittiva si applica per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti apicali, e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato invece commesso da uno dei soggetti sottoposti.

⁴ Requisiti previsti dalla legge e che devo sussistere cumulativamente per l'irrogazione della sanzione interdittiva.



- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- Delitti contro la personalità individuale;
- Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- Alcuni reati ambientali;
- Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- Razzismo e xenofobia;
- Reati transnazionali;
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo
- Reati tributari;
- Contrabbando.

Il giudice, qualora ravvisi l'esistenza dei presupposti per l'applicazione di una misura interdittiva a carico dell'Ente, in luogo dell'applicazione della sanzione, può disporre la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata. La nomina del commissario può essere disposta, quando:



- L'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità, la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività,
- L'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, in considerazione delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Il profitto derivante dalla gestione commissariale viene confiscato.

La misure interdittive possono essere disposte anche in via cautelare⁵ qualora sussistano:

- Gravi indizi per ritenere la responsabilità dell'Ente;
- Fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessi reati della stessa indole.

Anche in questo caso è prevista la sostituibilità con la nomina di un commissario giudiziale, ove ve ne siano i presupposti.

iii. Confisca

Il giudice dispone la confisca del prezzo o del profitto del reato ovvero, quando ciò non fosse possibile, la confisca di somme di denaro, beni o altre utilità per equivalente al prezzo o al profitto del reato⁶.

Rappresenta una misura sanzionatoria con funzione ripristinatoria della situazione economica precedente la commissione del fatto illecito⁷.

⁵ Art. 45 D. Lgs. 231/2001

⁶ Art. 19 del D. Lgs 231/2001

⁷ Corte di Cassazione, sez. II, 12 dicembre 2006, n. 235814.



È fatta salva la parte di profitto che può essere restituita al danneggiato e i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

iv. Pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza⁸ può essere disposta quando viene applicata una sanzione interdittiva e avviene mediante affissione nel Comune del luogo in cui è stata pronunciata la sentenza, in quello in cui il delitto è stato commesso e in quello in cui l'Ente ha la sede principale, oltre che sul sito internet del Ministero della Giustizia. La durata della pubblicazione è fino a 30 giorni e, in assenza di esplicita determinazione, di 15 giorni. È eseguita a spese dell'ente.

1.5.Linee guida

La redazione del presente Modello è ispirata e si adegua anche alle linee guida di Confindustria⁹ alle quali si rimanda nonché alle evoluzioni giurisprudenziali in materia.

1.6.Ordinamento sportivo e il Modello

L'ordinamento sportivo, nel processo di sensibilizzazione delle società sportive e per la prevenzione degli illeciti, incentiva l'adozione dei Modelli.

Con deliberazione 258 dell'11 giugno 2019, è stato approvato dalla Giunta Nazionale del CONI, il nuovo Codice della Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Ω

⁸ Art. 18 del D. Lgs. 231/2001

⁹ Le linee guida sono reperibili sul sito internet di Confindustria



In materia di responsabilità delle società sportive, il nuovo Codice, mantenendo invariato l'approccio metodologico della precedente stesura, ribadisce la responsabilità delle stesse per le condotte dei soggetti legati a queste.

In particolare, ai sensi dell'art. 6 del Codice¹⁰, la Società è responsabile dell'operato dei:

- Soggetti che la rappresentano ai sensi delle norme federali;
- Dirigenti;
- Tesserati;
- Dipendenti e delle persone comunque addette a servizi della Società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante. Sono però fatti salvi i doveri di queste ultime.

La Società, inoltre, è responsabile per la violazione delle norme in materia di ordine e sicurezza per fatti accaduti prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all'interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti.

La mancata richiesta dell'intervento della Forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni.

Il Legislatore Federale ha, inoltre, subordinato all'adozione di un Modello di organizzazione e gestione l'esclusione o riduzione della responsabilità dinanzi alla giustizia sportiva, in particolare l'art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva stabilisce che "Al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all'art. 6, così come anche prevista e richiamata nel

_

¹⁰ L'articolo è rubricato "Responsabilità della società",



Codice, il giudice valuta la adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5 dello Statuto".

2. La società e l'organizzazione interna

La S.S. Audace Cerignola S.r.l. (di seguito anche Audace Cerignola o l'Audace) è una società sportiva e la prima squadra, a decorrere dalla stagione calcistica 2022-2023, milita nel campionato di Lega PRO.

L'attività prevalente svolta dall'Audace consiste nella partecipazione alle competizioni calcistiche, nella gestione della squadra di calcio nonché nell'organizzazione di tutte le attività calcistiche come ad esempio la partecipazione e l'organizzazione di *match* nonché la promozione e l'utilizzo del marchio *Audace Cerignola* e di ogni altro segno distintivo del *club*, a scopi commerciali, direttamente o indirettamente.

Le quote della Società sono state di recente acquistate dal Sig. Nicola Grieco, imprenditore attivo nel settore della vendita di igiene per la persona e per la casa e dai suoi fratelli Antonio, Francesco e Gianpasquale.

Il sistema di amministrazione e controllo adottato è quello tradizionale, con la presenza dell'Assemblea dei Soci, Amministratore Unico, Sindaco Unico. All'organo amministrativo sono assegnati i compiti di definizione degli assetti organizzativi.

La struttura organizzativa della Società si articola nelle seguenti figure apicali:

- un Dirigente Generale Responsabile della Gestione, di diretto rapporto con l'Amministratore Unico, con la responsabilità di gestire e coordinare le attività dell'Ente;



- un Direttore Sportivo, con la responsabilità di tutte le questioni attinenti all'area tecnica sportiva;
- tre responsabili di Divisioni, in particolare la divisione Amministrativa, Marketing, Ufficio Stampa;
- una delegazione alla gestione degli eventi sportivi, con la responsabilità dell'organizzazione e gestione dell'evento sportivo. La delegazione è composta dal Delegato alla Gestione dell'Evento e da un vice Delegato;
- un Supporter Liaison Officer, responsabile della tifoseria;
- una divisione sanitaria con a capo il Responsabile sanitario.

3. L'Organismo di Vigilanza

3.1. Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

Il Decreto, all'art. 6, comma 1, lett. b stabilisce, quale condizione esimente da responsabilità amministrativa dell'Ente, che il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento dei Modelli, sia affidato ad un apposito Organismo denominato "Organismo di Vigilanza", (di seguito anche OdV), che secondo quanto emerge dallo stesso Decreto e dalle linee Guida di Confindustria deve essere dotato delle caratteristiche di seguito elencate:

- Autonomia e indipendenza;
- Professionalità;
- Continuità d'azione.



3.2. Autonomia e indipendenza

L'Organismo di Vigilanza è inserito in una posizione apicale al fine di ricoprire un ruolo "super partes" all'interno dell'Organizzazione.

Fondamentali, per l'Organismo di Vigilanza, sono i requisiti di autonomia e indipendenza affinché lo stesso non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e non subisca, dunque, condizionamenti e/o interferenze da parte dell'organo dirigente.

Come già anticipato, tali requisiti possono essere garantiti riconoscendo una posizione gerarchica più elevata possibile, disponendo di un'attività di *reporting* al massimo vertice operativo dell'Ente quale Organo Amministrativo.

Per attività di *reporting* si intende quell'attività attraverso la quale l'OdV riferisce all'Organo Amministrativo circa l'attuazione del Modello eventuali aspetti critici e necessità di interventi modificativi del medesimo.

Ai fini dell'indipendenza dell'Odv è necessario che non vengano attribuiti poteri c.d. "gestionali", che andrebbero a compromettere la funzione propria dello stesso, pregiudicando l'obiettività di giudizio con riferimento a verifiche su comportamenti e sull'effettività del Modello.

3.3. Professionalità

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere dotati di competenze tecnico-professionali adeguate all'espletamento dei compiti assegnati.



Tale caratteristica, unitamente all'autonomia e all'indipendenza, garantisce l'obiettività del giudizio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano alcune delle competenze tecnico-professionali dell'Organismo di Vigilanza:

- Tecniche di analisi e valutazione dei rischi;
- Adozione di misure per il contenimento dei rischi;
- Competenze di tipo ispettivo;
- Competenze di tipo consulenziale;
- Competenze giuridiche.

3.4. Continuità d'azione

È necessario che la presenza dell'Organismo di Vigilanza sia costante e continuativa, al fine di garantire una efficace e continua applicazione del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine.

Affinché possa essere assicurata la sussistenza di tutti i requisiti sopra elencati, è opportuno che i componenti dell'Organismo di Vigilanza posseggano, oltre alle competenze sopra richiamate, i requisiti soggettivi-formali che possano garantire ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza di cui in premessa.

Nello specifico, tali requisiti si sostanziano nella:

- Onorabilità:
- Assenza di conflitti di interesse;
- Assenza di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice dell'Ente.



3.5.Individuazione dell'Organismo di Vigilanza

Applicando i principi sopra descritti alla realtà dell'Audace Cerignola, si è ritenuto opportuno affidare tale incarico ad un organismo composto da due componenti esterni all'organizzazione aziendale in possesso di tutti i requisiti di cui in premessa (autonomia e indipendenza, professionalità e continuità d'azione), oltre ai requisiti soggettivi di onorabilità, assenza di conflitti di interesse e assenza di relazioni di parentela con gli organi sociali.

L'Organismo di Vigilanza dell'Audace Cerignola è nominato dall'Organo Amministrativo, quale organo che garantisce l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell'organizzazione, assicurando, al contempo, sufficiente continuità d'azione, e permettendo di soddisfare il requisito della professionalità in relazione alle diverse categorie di reati presupposto.

3.6. Durata dell'incarico e cause di cessazione

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per la durata minima di tre anni ed è rieleggibile.

La durata dell'incarico verrà espressamente indicata nell'atto di nomina. La cessazione dall'incarico dell'Organismo di Vigilanza può avvenire in seguito al verificarsi di una delle seguenti cause:

- Scadenza dell'incarico;
- Revoca dell'Organismo da parte dell'Organo Amministrativo;



- Rinuncia di un componente (formalizzata almeno 30 giorni prima mediante apposita comunicazione scritta inviata all' Organo Amministrativo);
- Sopraggiungere di una delle cause di decadenza.

3.7. Casi di revoca

La revoca dell'Organismo di Vigilanza può essere disposta solo per ipotesi di giusta causa, quali, a titolo esemplificativo:

- Accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti;
- Omessa comunicazione all'Organo Amministrativo di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo stesso;
- Sentenza di condanna della Società, passata in giudicato, ovvero una sentenza di patteggiamento, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo medesimo;
- Violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza;
- Per il componente legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, l'avvio di un procedimento disciplinare per fatti da cui possa derivare la sanzione del licenziamento.

La revoca è disposta dall' Organo Amministrativo, previo parere vincolante dell'Organo di Controllo della Società.



Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il componente revocato avrà diritto alla reintegra.

In caso di scadenza, revoca o rinuncia, l'Organo Amministrativo nomina il nuovo componente dell'Odv durante la prima riunione e comunque entro 60 giorni dalla data di cessazione del componente uscente, il quale rimane in carica fino alla sua sostituzione.

3.8. Casi di ineleggibilità e decadenza

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza del componente dell'Odv:

- L'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento o la condanna penale anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto o comunque, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- L'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con un membro dell'Organo Amministrativo o dell'Organo di Controllo.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza di cui sopra, il componente dell'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare prontamente l'Organo Amministrativo.

3.9. Funzioni, compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Secondo quanto stabilito dal Decreto e dalle linee guida di Confindustria, la funzione dell'Organismo di Vigilanza può così riassumersi:



- a) Vigilare sull'effettiva applicazione del Modello in relazione alle diverse tipologie di reati presi in considerazione dallo stesso;
- b) Verificare l'efficacia del Modello e la sua capacità di prevenire la commissione di reati in questione;
- c) Individuare e proporre all'Organo Amministrativo aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa o alle mutate necessità o condizioni aziendali.

In particolare, segnalare la necessità di redigere nuove sezioni della parte speciale al fine di meglio prevenire la commissione di Reati Presupposto divenuti, nel frattempo, rilevanti per la S.S. Audace Cerignola s.r.l.;

d) Verificare che le proposte di aggiornamento e modifica formulate all'Organo Amministrativo siano state effettivamente recepite nel Modello.

Nell'espletamento delle funzioni suesposte, all'Organismo di Vigilanza spettano i seguenti compiti:

- Verificare periodicamente la mappa dei Processi a Rischio Reato e l'adeguatezza dei punti di controllo al fine di consentire il loro aggiornamento ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale. A tal fine, i Destinatari del Modello, così come meglio descritti nelle Parti Speciali dello stesso, devono segnalare all'Odv le eventuali situazioni in grado di esporre l'Audace Cerignola al rischio di reato.

È necessario che tutte le comunicazioni e/o segnalazioni avvengano in forma scritta e trasmesse all'apposito indirizzo di posta



- elettronica dedicato all'Organismo di Vigilanza al seguente indirizzo email: odvaudacecerignola@gmail.com.
- Effettuare periodicamente, alla luce del piano previamente stabilito dall'Organismo di Vigilanza, verifiche ed ispezioni mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito dei processi a Rischio Reato;
- Raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Odv;
- Condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello portate all'attenzione dell'Odv da specifiche segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso;
- Predisporre semestralmente un rapporto sulle attività che presentano maggiori criticità all'Organo Amministrativo al fine di evidenziare le problematiche riscontrate e le azioni correttive da intraprendere;
- Verificare che gli elementi previsti nel Modello per le diverse tipologie di reati vengano effettivamente adottati ed implementati e siano rispondenti alle esigenze di osservanza del D.lgs. n. 231 del 2001, provvedendo, in caso contrario, a proporre azioni correttive ed aggiornamenti degli stessi.



Al fine di poter svolgere le funzioni sopra esposte e i compiti sopra indicati, vengono attribuiti all'Organismo di Vigilanza specifici poteri che di seguito si riportano:

- 1) Accedere in modo ampio e capillare ai vari documenti aziendali e, nello specifico, a quelli riguardanti i rapporti di natura contrattuale e non, instaurati dalla Società con terzi;
- 2) Avvalersi del supporto e della cooperazione degli organi sociali che possano essere interessati, o comunque coinvolti, nelle attività di controllo; conferire specifici incarichi di consulenza ed assistenza a professionisti anche esterni alla Società.

3.10. Risorse dell'Organismo di Vigilanza

L'Organo Amministrativo mette a disposizione le risorse umane e finanziare necessarie all'Organismo di Vigilanza per l'espletamento dei compiti assegnati.

All'Organismo di Vigilanza vengono riconosciuti autonomi poteri, anche di spesa, laddove necessari, nonché la facoltà di stipulare, modificare e/o risolvere incarichi professionali a soggetti terzi in possesso delle competenze specifiche necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico.

3.11. Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza – obblighi di informazione nei confronti dell'OdV

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, l'Odv deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Destinatari o anche di Terzi, in merito ad eventi che potrebbero



comportare la responsabilità della Società limitatamente ai reati espressamente previsti nel D.lgs. 231/2001.

Nello specifico, le informazioni che devono essere riportate all'Organismo di Vigilanza si suddividono in informazioni periodiche ed informazioni relative al verificarsi di particolari eventi.

In riferimento alle informazioni di cui sopra:

- i Destinatari sono tenuti a segnalare all'OdV le notizie relative alla violazione del Modello, nonché quelle relative alla commissione o alla ragionevole convinzione di commissione dei reati ex D.lgs. 231/2001 o di pratiche non in linea con le procedure e le norme di comportamento adottate dalla Società Audace Cerignola;
- i Terzi sono tenuti ad effettuare le segnalazioni all'OdV relative alla violazione del Modello nonché quelle relative alla commissione, o alla ragionevole commissione, dei reati ex D.lgs. 231/2001 nei limiti e secondo le modalità previste contrattualmente.

La Società adotta canali informativi ad hoc al fine di garantire la riservatezza delle informazioni sopra descritte e facilitare, dunque, il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo.

Le segnalazioni devono avvenire in forma scritta e trasmesse all'apposito indirizzo di posta elettronica dedicato all'Organismo di Vigilanza al seguente indirizzo e-mail: odvaudacecerignola@gmail.com, idoneo a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante ovvero in apposita cassetta postale situata all'interno dello Stadio "Monterisi" di Cerignola, ovvero presso il



domicilio del Presidente dell'Organismo di Vigilanza, Avv. Alfonso Ruocco, in Cerignola (FG), alla via Puglie n.8.

Alle informazioni sopraindicate si affiancano ulteriori informazioni che devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'OdV.

Queste informazioni riguardano:

- I provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, inerenti lo svolgimento di indagini e/o procedimenti che vedano coinvolta l'Audace Cerignola o gli stessi Destinatari del Modello;
- I rapporti eventualmente predisposti dai responsabili di altri organi e funzioni nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del D.lgs. 231/2001;
- Le notizie relative ai procedimenti disciplinari, nonché ad eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni che vedano coinvolti la Società Audace Cerignola e i Destinatari del Modello, qualora essi siano legati alla commissione di reati o alla violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- Le commissioni di inchiesta o relazioni/comunicazioni interne da cui emerga la responsabilità della Società o dei Destinatari del Modello per i reati di cui al D.lgs. 231/2001;
- I cambiamenti organizzativi;



- Gli aggiornamenti del Sistema delle Deleghe e dei Poteri;
- Le operazioni particolarmente significative svolte nell'ambito dei Processi a Rischio di Reato;
- I mutamenti nei Processi a rischio o potenzialmente a rischio Reato;
- Le eventuali comunicazioni del Collegio Sindacale in merito ad aspetti che possono indicare carenze del sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società;
- Le dichiarazioni di veridicità e completezza delle informazioni contenute nelle comunicazioni sociali;
- La copia dei verbali delle riunioni del Collegio Sindacale in merito ad aspetti che possono indicare carenze nel sistema di controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società.

L'Organismo di Vigilanza, a propria discrezione, potrà individuare e proporre all'Organo Amministrativo l'istituzione di specifici flussi periodici con indicazione dei relativi responsabili, ottenendo, pertanto, informazioni utili ai fini della vigilanza sull'adeguatezza ed efficacia del Modello, nonché di individuare eventuali anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili, proponendo i relativi correttivi.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine, lo stesso OdV può ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta



violazione, motivando in forma scritta la ragione della eventuale autonoma decisione a non procedere.

L'Organismo di Vigilanza si impegna a garantire che i segnalanti in buona fede siano garantiti da qualsiasi forma di ritorsione o penalizzazione, e ad essi sarà assicurata la massima riservatezza, fatti salvi gli obblighi di legge e le esigenze di tutela della Società o delle persone accusate erroneamente o in malafede.

3.12. Obblighi d'informazione propri dell'Organismo di Vigilanza

L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto spetta all'Organo Amministrativo della Società e, dunque, spetterà a quest'ultimo la decisione di una eventuale implementazione del Modello, a seconda delle esigenze organizzative e normative. Il compito dell'Organismo di Vigilanza sarà, invece, di riferire in merito all'attuazione del Modello e al verificarsi di eventuali criticità.

Nello specifico, l'Organismo di Vigilanza sarà responsabile nei confronti dell'Organo Amministrativo nei seguenti casi:

- comunicare, all'inizio di ciascun esercizio, il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnatigli;
- comunicare periodicamente lo stato di avanzamento del programma definito ed eventuali cambiamenti apportati al piano, motivandoli;
- comunicare tempestivamente eventuali problematiche, laddove esistenti e rilevanti, connesse alle attività svolte dal stesso OdV in relazione ai propri compiti;



- Relazionare, con cadenza annuale, in merito all'attuazione del Modello.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato dall'Organo Amministrativo, laddove necessario, ovvero lo stesso OdV potrà richiedere dall'Organo Amministrativo di essere convocato per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Gli incontri fra l'Organismo di Vigilanza e gli organi sociali devono essere verbalizzati. Copia di tali verbali sarà custodita dallo medesimo OdV e dagli organi sociali di volta in volta coinvolti.

L'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento dei propri incarichi, potrà comunicare:

a) I risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi sensibili qualora dalle attività dovessero scaturire aspetti suscettibili di miglioramento.

A tal fine, è necessario che l'OdV ottenga dai responsabili dei processi un piano delle azioni, con relativa tempistica, per l'implementazione delle attività suscettibili di miglioramento nonché il risultato di tale implementazione;

- b) Segnalare all'Organo Amministrativo e all'Organo di Controllo comportamenti e/o azioni non in linea con il Modello al fine di:
- 1) Acquisire dall'Organo Amministrativo tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
- 2) Dare indicazioni per la rimozione delle carenze, onde evitare il ripetersi dell'accadimento.



L'Organismo, inoltre, ha l'obbligo di informare prontamente l'Organo di Controllo laddove la violazione riguardi l'Organo Amministrativo.

3.13. Gestione delle segnalazioni

Ricevuta la segnalazione, l'Organismo di Vigilanza verifica in via preliminare la pertinenza della stessa ai fini dell'attuazione del presente Modello.

Qualora la segnalazione non sia pertinente ma contenga comunque elementi di violazione o presunta violazione a disposizioni interne o alla legislazione vigente, l'Organismo di Vigilanza trasmette la segnalazione all'Organo Amministrativo. Di tale trasmissione è data notizia al segnalante.

Se la segnalazione è pertinente, l'Organismo di Vigilanza deve immediatamente dare corso ai necessari accertamenti, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante in tutta la fase di gestione della segnalazione. Qualora all'esito dell'accertamento non emergano elementi per dare seguito alla segnalazione, l'Organismo di Vigilanza procede all'archiviazione della notizia, dandone analitica motivazione. Qualora all'esito dell'accertamento la segnalazione risulti fondata, l'Organismo di Vigilanza informa immediatamente l'Organo Amministrativo, il quale procede secondo quanto stabilito dal sistema sanzionatorio del presente Modello.

Nel trasmettere l'esito della propria istruttoria, l'Organismo di Vigilanza segnala le disposizioni del Modello che si assumono violate ed esprime la propria valutazione in merito agli elementi di prova accertati, alla natura



della violazione e alla sua gravità rispetto ai principi e alle disposizioni del presente Modello.

Inoltre, può proporre agli organi competenti la misura disciplinare che ritiene maggiormente idonea, proporzionata e sufficientemente dissuasiva al fine di prevenire il ripetersi della violazione. È dovere dell'Organismo di Vigilanza fornire al segnalante non anonimo una risposta in merito all'archiviazione ovvero alla decisione di procedere rispetto alla segnalazione.

Tutti i documenti relativi alla segnalazione sono archiviati e conservati in modalità informatica e/o cartacea a cura dell'Organismo di Vigilanza, al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità delle decisioni e vi avranno accesso unicamente i membri dell'OdV, che si impegnano a farne uso unicamente per i fini ispettivi e di verifica propri della funzione da essi ricoperta.

La Società garantisce che nell'ambito delle attività di indagine interna disciplinate dal presente paragrafo il trattamento dei dati personali, ivi inclusi quelli di natura sensibile o giudiziaria, avvenga nel pieno rispetto della disciplina in materia di privacy.

La Società pone in essere le azioni ritenute più opportune per eliminare o ridurre il rischio che violazioni della specie di quella segnalata e accertata possano ripetersi in futuro.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza propone tempestivamente le modifiche o le integrazioni necessarie al Modello o alle procedure che ne costituiscono attuazione qualora la violazione accertata abbia evidenziato carenze significative nelle misure di prevenzione e controllo.



3.14. Verifiche periodiche

L'OdV vigila costantemente sull'effettivo funzionamento e sulla corretta attuazione del Modello, verificando la coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello stesso. Tale attività si concretizza nella verifica periodica delle principali attività esercitate della Società in relazione ai processi sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente Modello. Inoltre, l'Organismo effettua una serie di verifiche di tutte le informazioni e segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'Organismo di Vigilanza, degli eventi considerati rischiosi rispetto alla responsabilità penale dell'Ente.

Le verifiche sono condotte dall'Organismo di Vigilanza che si avvale dell'ausilio di organi interni.

Le verifiche effettuate e il loro esito sono oggetto di attività di reporting semestrale all'Organo Amministrativo, per il tramite dell'Organo di Controllo. In caso di esito negativo, l'Organismo di Vigilanza esporrà, nel piano relativo all'anno, i miglioramenti da attuare.

E' possibile compiere la verifica svolgendo attività di audit, svolta a campione, dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dall'ente in relazione ai «processi sensibili» e alla conformità degli stessi a quanto prescritto dal Modello.

L'Organismo di Vigilanza redige un programma di vigilanza attraverso il quale pianifica la propria attività di verifica e controllo. Il programma contiene un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno prevedendo, altresì, la possibilità di effettuare verifiche e controlli non



programmati laddove necessari. Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi del supporto di funzioni e strutture interne alla Società e/o in outsourcing con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo.

All'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti ampi poteri nel corso delle verifiche ed ispezioni. In particolare, ha il potere:

a) Di verificare e segnalare le necessità di modifica del Modello, quando intervengono mutamenti nell'organizzazione aziendale o nel modello di business che rendano il Modello non più aggiornato o che comportino nuovi potenziali "rischi 231".

Come specificato in premessa, sarà l'Organo Amministrativo il responsabile dell'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione al mutamento degli assetti organizzativi, dei processi operativi nonché alle risultanze dei controlli. L'Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura e promozione del costante aggiornamento del Modello;

- b) Di verificare l'aggiornamento del Modello in seguito al riscontro di carenze e/o lacune a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo;
- c) Di verificare se è stata effettuata un'adeguata formazione e informazione del personale sugli aspetti rilevanti ai fini dell'osservanza della legge nello svolgimento dell'attività dell'organizzazione. La comunicazione al personale e la sua formazione sono due importanti requisiti del Modello ai fini del suo buon funzionamento.

Con riferimento alla comunicazione, essa deve riguardare il Codice Etico, quale parte integrante del presente Modello, ma anche gli altri strumenti



quali i poteri autorizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi di informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza nell'operare quotidiano.

La comunicazione deve essere: capillare (capace di raggiungere la conoscenza di ciascun individuo), efficace, autorevole (emessa da chi ne abbia l'autorità), chiara, dettagliata e periodicamente ripetuta.

Accanto alla comunicazione deve essere sviluppato un adeguato programma di formazione rivolto al personale delle aree a rischio, appropriato a tutti i livelli dei destinatari e che illustri le ragioni di opportunità, oltre che giuridiche, che ispirano le regole e la loro portata concreta;

- d) Di verificare l'adozione di misure appropriate, volte a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, e a scoprire ed eliminare tempestivamente eventuali situazioni irregolari;
- e) Di verificare l'attuazione di un idoneo sistema di controllo sull' attuazione del Modello organizzativo e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Per le ragioni sin qui esposte, l'attività espletata dall'Organismo di Vigilanza deve tradursi in un processo continuo e costante, focalizzando, in particolar specie, nei momenti di cambiamento aziendale.

3.15. Organizzazione e autoregolamentazione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza, con apposito documento inviato all'Organo Amministrativo dell'Audace Cerignola, definisce le proprie regole di



funzionamento nonché le modalità di gestione dei flussi informativi che esso dovrà ricevere ed inviare.

Le regole che disciplinano il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza fissano:

- a) Modalità e cadenza delle riunioni;
- b) Modalità di convocazione;
- c) Diritto di voto e validità delle delibere dell'Organismo;
- d) Deleghe ai singoli componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- e) Criteri e procedure di tracciabilità;
- f) Composizione dell'Organismo di Vigilanza;
- g) Modalità e/o criteri di revoca e sostituzione dei componenti dell'Organismo stesso;
- h) Utilizzo delle risorse finanziarie.

4. Formazione del personale e diffusione del Modello

4.1. Diffusione interna

L'Audace Cerignola promuove la conoscenza del Modello e dei relativi aggiornamenti tra tutto il personale, che è pertanto tenuto a conoscerlo e ad attuarlo.

In tale contesto, le azioni di diffusioni del Modello sono le seguenti:

 l'inserimento del Modello e del Codice Etico sul sito ufficiale della Società www.audacecerignola.it nel sezione "Società – Modelli di prevenzione";



- la messa a disposizione del Codice Etico al personale e ai neo assunti, con l'attestazione del soggetto ricevente di ricezione e l'impegno alla conoscenza e al rispetto delle relative prescrizioni;
- l'aggiornamento sulle modifiche apportate al Modello e al Codice Etico.

Il percorso di formazione, volto alla più ampia diffusione delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico, è differenziato ed articolato sulla base della qualifica dei destinatari, come di seguito indicati:

- Per il personale con funzione direttiva e di rappresentanza sono previsti cicli di incontri in aula o in modalità da remoto;
- Per il resto del personale è prevista, in primis, l'informativa in sede di assunzione ovvero nel momento di adozione del Modello e del Codice Etico nonché corso di formazione obbligatoria da realizzarsi con modalità da remoto.

La partecipazione alle attività di formazione è obbligatoria e il controllo sulla partecipazione è attuato attraverso la richiesta della firma, qualora il corso sia in presenza, ovvero attraverso attestazioni di partecipazione al corso da remoto.

4.2. Diffusione ai collaboratori esterni e partner

L'Audace Cerignola promuove la conoscenza e l'osservanza de Modello e del Codice Etico nei confronti dei collaboratori esterni e dei partner che devono essere informati del contenuto degli stessi.

La formalizzazione dell'impegno all'osservanza dei principi previsti nel Modello e del Codice Etico, avviene, per i contratti da stipularsi attraverso



l'inserimento di un'apposita clausola contrattuale, ovvero per i contratti già in essere, attraverso la sottoscrizione di un *addendum* al contratto già sottoscritto.

5. Sistema disciplinare

5.1. Principi generali

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme contenute nel Modello, costituisce una condizione essenziale per assicurare una efficiente azione dell'Organismo di Vigilanza e garantire l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, gli articoli 6, comma 2 lettera e)¹¹, e 7, comma 4 lettera b), del Decreto, prevedono che i modelli di organizzazione e gestione devono introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate negli stessi.

L'Audace Cerignola, pertanto, ha posto in essere un sistema disciplinare che prevede delle sanzioni, nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva in caso di violazione del Modello, che deve intendersi come la violazione di uno o più principi sanciti dal Modello o dal Codice Etico.

Trattandosi di un sistema disciplinare interno all'Ente, adottato in completa autonomia e indipendenza della Società, l'applicazione delle sanzioni prescinde dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale.

_

¹¹ L'Art. 6, comma 2, del Decreto, nell'elencare gli elementi essenziali che devono essere contenuti nei Modelli, alla lettera e) espressamente prevede che l'impresa ha l'onere di e) "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".



Il presente Modello, individua i comportamenti sanzionabili, in quanto astrattamente idonei a realizzare le fattispecie di reato e le sanzioni applicabili dalla più lieve alla più grave, mediante un sistema di gradualità della sanzione e che, secondariamente, rispetti il principio della proporzionalità tra condotta e la sanzione.

Il sistema sanzionatorio si applica ai dipendenti dell'Ente, all'Organo Amministrativo, ai consulenti esterni, ai collaboratori esterni e ai partner commerciali della Società.

Il potere disciplinare è esercitato dall'Orgnano Amministrativo. n particolare, il potere disciplinare verrà esercitato, nei confronti dei lavoratori dipendenti, in forza dell'art. 2106 del Codice Civile, del personale dirigente, dell'organo amministrativo, dell'Organismo di Vigilanza e dei consulenti e partner.

5.2. Sanzioni nei confronti dei dipendenti

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali di cui al Modello e al Codice Etico rappresenta, per il personale dipendente dell'Ente, un obbligo ai sensi degli articoli 2104 e 2105 del codice civile e pertanto, l'inosservanza, costituirà illecito disciplinare.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti sono quelle previste dal CCNL applicato in azienda, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

La condotta del lavoratore dipendente in violazione del Modello o del Codice Etico può dar luogo ai seguenti provvedimenti:



- Richiamo verbale, nel caso in cui la condotta del lavoratore dipendente sia di lieve inosservanza delle prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico;
- **Richiamo scritto**, nel caso in cui la condotta di violazione sia grave e reiterata;
- Multa non superiore a 4 ore di retribuzione, nel caso in cui il lavoratore dipendente già incorso nel provvedimento di richiamo scritto, persiste nella violazione, nonché nelle ipotesi di violazione del Modello e del Codice Etico di maggior gravità rispetto a quelle sanzionate ai punti precedenti. Questa sanzione sarà irrogata ove la condotta non determini danni per la Società;
- Sospensione dal lavoro e della retribuzione globale, non superiore a 10 giorni, nel caso in cui il lavoratore dipendente violi dolosamente o nei casi di reiterata violazione colposa delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico;
- licenziamento con preavviso, nel caso in cui il lavoratore dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto ovvero nel caso il lavoratore ponga in essere una violazione almeno tre volte nell'ultimo anno per le condotte di cui ai punti precedenti;
- licenziamento senza preavviso, nel caso in cui il lavoratore dipendente adotti, nell'espletamento delle attività sensibili, un comportamento in violazione del Modello, tale da determinare



l'applicabilità a carico della Società delle sanzioni previste dal Decreto.

Le sanzioni vengono irrogate secondo la gravità dell'infrazione.

Le sanzioni disposte dalla Società devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza.

5.3. Sanzioni nei confronti del personale dirigente

Per i dirigenti sono previste alcune condotte ulteriori rispetto a quelle delineate per i lavoratori dipendenti, in particolare:

- Omessa supervisione, controllo e vigilanza sul rispetto delle procedure e delle prescrizioni del Modello da parte dei propri sottoposti;
- Omessa segnalazione o tolleranza di irregolarità commesse da propri sottoposti o da altro personale sul rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello;
- Mancato controllo sulle procedure interne per l'assunzione e attuazione delle decisioni;

In caso di violazioni del personale dirigente, l'Ente adotta la misura ritenuta più idonea in conformità a quanto previsto dalla disciplina contrattuale e normativa applicabile, nel rispetto del principio di gravità, dei casi di recidiva, di inosservanza diretta, di mancata vigilanza,

Inoltre, essendo la natura del rapporto di natura fiduciaria con l'Ente, ove la violazione del Modello ne determini la sopravvenuta carenza, la sanzione irrogata è il licenziamento.



5.4. Sanzioni nei confronti dell'organo amministrativo

Per l'organo amministrativo sono previste sanzioni per le condotte di violazione del Modello o del Codice Etico e per l'inadempimento dell'obbligazione, propria dell'organo, di direzione o vigilanza sui sottoposti circa l'effettiva applicazione delle prescrizioni contenute nel Modello.

Nel caso di violazioni delle disposizioni contenute nel Modello da parte di uno o più Amministratori, sarà data informazione al Consiglio di Amministrazione affinché convochi l'Assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti in conformità alla normativa ovvero alle prescrizioni adottate dalla Società.

Nel caso di violazione delle procedure da parte dell'organo amministrativo, l'Organismo di Vigilanza provvederà, preliminarmente, ad informare i soci e l'organo di controllo e, successivamente, inviterà l'organo amministrativo a convocare l'Assemblea dei soci per i provvedimenti ritenuti più opportuni, tenendo conto della gravità della violazione commessa, conformemente a quanto previsto dalla legge e dallo Statuto dell'Ente.

Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa deve essere previsto un termine entro il quale l'interessato possa far pervenire scritti difensivi e possa essere ascoltato dall'Assemblea dei soci.

5.5. Sanzioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Le condotte punibili dell'Organismo di Vigilanza consistono:



- Omissione, con negligenza e/o imperizia, di vigilanza sulla corretta applicazione e rispetto del Modello.
- Mancata individuazione casi di violazione del Modello.

In questi casi, l'organo amministrativo, una volta ricevuta la segnalazione, indaga circa l'effettivo illecito occorso e, ove ritenga che vi sia la responsabilità dell'OdV, assumerà gli opportuni provvedimenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente, fino alla revoca dell'incarico per giusta causa.

Anche in questo caso, al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa deve essere previsto un termine entro il quale l'interessato possa far pervenire scritti difensivi e possa essere ascoltato dall'organo amministrativo.

È comunque fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito dall'Ente.

5.6. Sanzioni nei confronti dei consulenti e partner

Le condotte poste in essere nell'ambito di un rapporto contrattuale dai collaboratori, consulenti, partner, controparti e altri soggetti esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e nel Codice Etico costituisce inadempimento grave delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell'art. 1453 c.c. e può determinare, in virtù di apposite clausole contrattuali, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva la facoltà di agire per il risarcimento del danno.

L'Audace Cerignola provvederà, ove necessario, all'aggiornamento e all'inserimento nelle lettere di incarico, nei contratti, negli accordi di



partnership delle suddette specifiche clausole contrattuali che prevedano anche l'eventuale richiesta di risarcimento di danni derivanti alla Società.

6. Aggiornamento del Modello

L'Organo Amministrativo, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sovraintende all'aggiornamento ed adeguamento del Modello.

L'aggiornamento del Modello è necessario a rendere, lo stesso, efficace ed effettivo nel tempo.

L'Organo amministrativo dovrà tenere in considerazione alcuni eventi indicativi della necessità di aggiornamento o adeguamento del Modello, tra cui:

- Le novità legislative con particolare riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato nonché gli orientamenti della giurisprudenza e della dottrina prevalente;
- Significative violazioni del Modello e risultanze negative delle stesse;
- Significative carenze emerse a seguito di verifiche sull'efficacia del Modello;
- Significative modifiche della struttura organizzativa dell'Ente;
- Gli inviti alla modifica dell'Organismo di Vigilanza.